

**Parti**

Ricorrenti: Xabier Ormaetxea Garai, Bernardo Lorenzo Almendros

Convenuto: Administración del Estado

**Dispositivo**

- 1) *La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che prevede la fusione di un' autorità nazionale di regolamentazione ai sensi della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, con altre autorità di regolamentazione nazionali, come quelle della concorrenza, del settore postale e del settore dell'energia, al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi di detta direttiva, come modificata, purché, nell'esercizio di tali funzioni, detto organismo soddisfi i requisiti di competenza, d'indipendenza, d'imparzialità e di trasparenza previste da quest'ultima e le decisioni da esso adottate possano essere oggetto di ricorsi effettivi presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.*
- 2) *L'articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, per il solo fatto di una riforma istituzionale volta alla fusione di un'autorità nazionale di regolamentazione, responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese, con altre autorità di regolamentazione nazionali al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi di tale direttiva come modificata, il presidente e un consigliere, membri dell'organo collegiale direttivo dell'autorità nazionale di regolamentazione oggetto di fusione, siano destituiti dall'incarico prima della scadenza del rispettivo mandato, qualora non siano previste norme atte a garantire che una destituzione siffatta non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità.*

<sup>(1)</sup> GU C 363 del 3.11.2015.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — Evelyn Danqua/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General**

(Causa C-429/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Norma procedurale nazionale che prevede, per proporre una domanda di protezione sussidiaria, un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica del rigetto della domanda di asilo — Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di equivalenza — Principio di effettività — Regolare svolgimento del procedimento di esame della domanda di protezione sussidiaria — Regolare svolgimento della procedura di rimpatrio — Incompatibilità)*

(2016/C 475/09)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Court of Appeal

**Parti**

Ricorrente: Evelyn Danqua

Convenuti: Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

**Dispositivo**

Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma procedurale nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta una domanda volta ad ottenere lo status di protezione sussidiaria ad un termine di decadenza di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica, da parte dell'autorità competente, della possibilità, per un richiedente asilo la cui domanda sia stata respinta, di presentare una siffatta domanda.

<sup>(1)</sup> GU C 320 del 28.9.2015.

---

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2016 — Diputación Foral de Bizkaia/  
Commissione europea**

(Causa C-426/15 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Aiuti di Stato — Articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Decisione della Commissione che dichiara illegittimi gli aiuti — Difetto di previa notifica — Determinazione della data di concessione degli aiuti — Convenzioni che istituiscono gli aiuti — Impegno incondizionato a concedere gli aiuti — Considerazione della normativa nazionale — Procedimento di indagine formale — Principio della buona amministrazione — Diritti della difesa)*

(2016/C 475/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Diputación Foral de Bizkaia (rappresentante: I. Sáenz-Cortabarría Fernández, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková e É. Gippini Fournier, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Diputación Foral de Bizkaia è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 337 del 12.10.2015.

---

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Prekršajni Sud u Bjelovaru — Croazia) — Renata Horžić (C-511/15), Siniša Pušić (C-512/15)/Privredna banka Zagreb d.d., Božo Prka**

(Cause riunite C-511/15 e C-512/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Contratti di credito ai consumatori — Direttiva 2008/48/CE — Contratto di credito immobiliare — Tasso d'interesse variabile — Obblighi incumbenti al finanziatore — Normativa nazionale applicabile ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore — Inapplicabilità della direttiva 2008/48)*

(2016/C 475/11)

Lingua processuale: il croato

**Giudice del rinvio**

Prekršajni Sud u Bjelovaru